

ORIGINALE



**COMUNE DI RIPALTA CREMASCA**  
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 4  
in data: **31.03.2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Bonazza Aries	Presente	10 – Bettinelli Barbara	Presente	
2 – Barbieri Corrado	Presente	11 – Marazzi Daniele	Presente	
3 – Della Noce Adriano	Presente	12 – Fortini Brian	Presente	
4 – Vailati Roberto	Presente	13 – Rotigliano Alice	Presente	
5 – Spinelli Umberto	Presente			
6 – Aschedamini Marianna	Presente			
7 – Lorenzetti Francesca Valentina	Presente			
8 – Deias Sergio	Presente			
9 – Comandulli Simona	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18  
AGOSTO 2000, N. 267

**1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
MARINA CRISTIANI



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma

652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**CONSIDERATO** che il regolamento comunale prevede agevolazioni che comportano un minor gettito stimano pari ad € 10.000,00;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, come da allegati “A” e “B”;

**CONSIDERATO** di determinare la misura tariffaria giornaliera per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del regolamento Tari approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 in data 28.06.2021;

**PRESO ATTO** che il pagamento della Tari è previsto in tre rate ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.20 del 28.06.2021;

**RITENUTO** per l'anno 2023 fissare il versamento della TARI come segue:

- rata n. 1 con scadenza al 31.07.2023;
- rata n. 2 con scadenza al 30.09.2023;
- rata n.3 con scadenza al 30.11.2023;

**RESTA FERMA** la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione delle tre rate, entro la scadenza della prima rata (**31 luglio 2023**);

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe Tari rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n.11 del Consiglio Comunale in data 29.04.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadrimestre 2022/2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/FIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

–  
**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte del responsabile dell'area competente;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (consiglieri Bettinelli, Marazzi, Fortini, Rotigliano) resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate negli allegati "A" e "B" al presente atto;
- di stabilire per l'anno 2023 il versamento della TARI in tre rate, alle scadenze: **31 luglio 2023 – 30 settembre 2023 – 30 novembre 2023**;
- di determinare la misura tariffaria giornaliera per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del regolamento Tari approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 in data 28.06.2021;
- di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario;
- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (consiglieri Bettinelli, Marazzi, Fortini, Rotigliano) resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Delibera di C.C. n. 4 del 31.03.2023**

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
BONAZZA ARIES**



**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA ANGELINA MARANO**

La presente deliberazione viene:

0 pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

Addì, **19 APR. 2023**



**IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ATTILIA DELLA TORRE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi di legge il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì, .....



**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA ANGELINA MARANO**



**Comune di RIPALTA CREMASCA**

STUDIO K software - www.studiok.it

**UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m <sup>2</sup>	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m <sup>2</sup>	Coefficiente attribuzione		Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
					parte fissa Ka	Nord						
Famiglie di 1 componente	442	53.256,38	28,6%	120,5	0,84	52,557157	0,60	0,555626	66,95	31,53	31,53	98,48
Famiglie di 2 componenti	451	62.395,08	29,1%	138,3	0,98	1,40	1,40	0,648230	89,68	73,58	36,79	163,26
Famiglie di 3 componenti	311	44.952,61	20,1%	144,5	1,08	1,80	1,80	0,714376	103,26	94,60	31,53	197,86
Famiglie di 4 componenti	248	36.309,10	16,0%	146,4	1,16	2,20	2,20	0,767293	112,34	115,63	28,91	227,96
Famiglie di 5 componenti	45	5.990,28	2,9%	133,1	1,24	2,90	2,90	0,820210	109,18	152,42	30,48	261,60
Famiglie di 6 o più componenti Non residenti o locali tenuti a disposizione	18	2.764,00	1,2%	153,6	1,30	3,40	3,40	0,859897	132,04	178,69	29,78	310,74
Superfici domestiche accessorie	33	5.131,00	2,1%	155,5	1,08	1,80	1,80	0,714376	111,07	94,60	94,60	205,68
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>1.548</b>	<b>210.798,45</b>	<b>100%</b>	<b>136,2</b>	<b>0,84</b>	<b>Media</b>	<b>0,00</b>	<b>0,555626</b>	<b>-</b>	<b>Media</b>	<b>31,51</b>	<b>-</b>



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N° 4 DEL 31.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE



**Comune di RIPALTA CREMASCA**

STUDIO K software - www.studiok.it

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Nord	Coef	Nord			
	n	m <sup>2</sup>	max	0,51	max	Nord	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	1.206,00	max	0,51	max	Nord	0,565104	0,250778	0,815882
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	20,00	max	0,80	max	5,20	0,886437	0,391094	1,277532
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,698069	0,310487	1,008556
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,476460	0,211967	0,688427
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	1,473702	0,652620	2,126322
6 Alberghi senza ristorante	1	158,00	max	0,91	max	7,49	1,008322	0,447221	1,455543
7 Case di cura e riposo	1	1.008,00	max	1,00	max	8,19	1,108046	0,489017	1,597064
8 Uffici, agenzie, studi professionali	10	1.188,80	max	1,13	max	9,30	1,252092	0,555294	1,807387
9 Banche ed istituti di credito	1	243,00	max	0,58	max	4,78	0,642667	0,285409	0,928076
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8	3.385,00	max	1,11	max	9,12	1,229931	0,544547	1,774478
11 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1	138,00	max	1,52	max	12,45	1,684231	0,743378	2,427609
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	31	10.949,52	max	1,04	max	8,50	1,152368	0,507527	1,659895
13 Carrozzeria, officina, elettrauto	3	823,05	max	1,16	max	9,48	1,285334	0,566042	1,851376
14 Attività industriali con capannoni di produzione	12	10.841,09	max	0,91	max	7,50	1,008322	0,447818	1,456140
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	7	6.460,00	max	1,09	max	8,92	1,207771	0,532605	1,740376
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7	1.588,45	min	4,84	min	39,67	5,362945	2,368659	7,731604
17 Bar, caffè, pasticceria	3	517,57	min	3,64	min	29,82	4,033289	1,780525	5,813814
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14	3.338,00	max	2,38	max	19,55	2,637150	1,167313	3,804463
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	98,00	max	2,61	max	21,41	2,892001	1,278371	4,170372
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	6,714761	2,968735	9,683497
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	1,817196	0,803087	2,620283
22 Agriturismi	1	438,00	max	0,61	max	6,00	0,675908	0,358254	1,034163
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>42.400,48</b>							



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 4 DEL 21.03.2023  
 IL SINDACO COMUNALE

